

N.RG. 4/2020



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Fallimentare

Il Giudice Delegato, dott. [REDACTED]

sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 19.05.2021, tenutasi nelle forme della udienza cartolare a norma dell'art. 221 co. IV L. 77/2020;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da [REDACTED]

[REDACTED], nato a [REDACTED] il 20 Agosto 1980 e residente in [REDACTED]

[REDACTED] alla Via [REDACTED] rappresentato e difeso dagli

OSSERVA

Il piano del consumatore prospettato dall'istante, a fronte della integrazione alla originaria proposta, si fonda in buona sostanza sulle seguenti obbligazioni verso i creditori concorsuali:

- a) apporto alla procedura della somma di Euro 550,00 per le prime 12 mensilità (di cui euro 150,00 messe a disposizione del genitore dell'istante, [REDACTED] ed euro 400,00 mensili per le successive 48 mensilità per un totale di Euro 25.800,00 da parte del ricorrente.

Il passivo, all'esito delle precisazione svolte dai creditori, e delle conseguenti modifiche della proposta da parte del debitore, risulta ammontante ad euro 81.043,24

(di cui euro 5.198,18 di natura prededucibile, euro 1.674,93, di natura privilegiata, euro 1.000,00 fondo spese imprevisti, e la differenza per crediti chirografari).

Va altresì considerato, quali elementi in fatto emergenti dall'esame della proposta di piano del consumatore che:

a) non risultano altri beni o cespiti riconducibili al debitore, il quale risulta titolare del solo reddito da lavoro subordinato (pari ad euro 1.700,00 netti al mese per 14 mensilità), destinato, per buona parte, a coprire le naturali esigenze vitali (tra cui la conduzione in locazione di un immobile) del nucleo familiare, composto, oltre che dallo stesso istante, da due figli minori (di anni 8), e dalla propria moglie, inoccupata a seguito di documentati, e sopravvenuti, gravi problemi di salute personali;

b) la situazione economica della parte istante, ed in genere del nucleo familiare, risulta notevolmente ridimensionatasi proprio a seguito della perdita del lavoro da parte del coniuge, in conseguenza dell'insorgenza dei citati gravi problemi di salute, nonché della temporanea perdita del lavoro dello stesso istante, nell'anno 2017.

Sussistono i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

La proposta prevede il pagamento dilazionato delle principali esposizioni debitorie riguardanti un numero davvero minimo di creditori, come indicati nella proposta.

L'indebitamento trova la sua principale origine in un momento storico in cui il nucleo familiare era perfettamente in grado di onorare l'esposizione debitoria, tanto da avere superato la verifica del merito creditizio di ben tre creditori bancari (i cui crediti sono oggi in capo a Santander Consumer, Findomestic e Mbcredit Solutions s.p.a.).

Non può ritenersi pertanto che il ricorrente si sia colpevolmente “sovraindebitato” atteso che la difficoltà di onorare i debiti assunti risulta derivante da cause del tutto esogene e ad accadimenti sopravvenuti del tutto imprevedibili, quali la sopravvenuta grave malattia in capo alla moglie, che l’ha indotta a rinunciare al proprio impiego, e la perdita, per fortuna solo temporanea, del lavoro dello stesso ricorrente.

Non risultano atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

Né vi sono contenziosi pendenti di natura fiscale o contributiva.

Il piano, così come modificato, si appalesa idoneo a determinare l’integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili, l’integrale pagamento dell’unico creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., ed un pagamento solo parziale, ma non trascurabile, pari al 24,50% (o percentuale di poco superiore in caso di liberazione della somma di euro 1.000,00 appostata quale “fondo rischi”), dei creditori chirografari, così come attestato nella relazione integrativa da parte dell’OCC nominato (all. 9 alla proposta integrativa depositata in data 15.04.2021) nonché pienamente rispettoso della *par condicio creditorum*.

Nessun creditore, a seguito della integrazione della originaria proposta, risulta avere formulato opposizioni.

Considerato pertanto che sussistono altresì i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012 e che è rimasto incontestato, oltre che desumibile dalle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento, il piano del consumatore va omologato.

P.Q.M.

1) omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED];

2) conferma quale gestore della crisi l'OCC [REDACTED]

3) dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ivrea, a cura del ricorrente, ed oscurati i dati personali.

Si comunichi.

Ivrea, 2 giugno 2021

Il Giudice Delegato
[REDACTED]